



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Capri

Piazza Vittoria n. 5 – 80073 Capri (NA) – Tel.081/8370226-3994 Fax 081.8374894

E-mail capri@guardiacostiera.it – Sito web www.guardiacostiera.it/capri

ORDINANZA n. 24/2014

Regolamentazione operativa del porto commerciale e della rada di Marina Grande di Capri
--

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n°84 recante “Riordino della legislazione in materia portuale”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 112/98 in data 01 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- VISTA** la deliberazione n. 1047 in data 19 giugno 2008 della Giunta della Regione Campania, recante "individuazione porti di rilevanza regionale ed interregionale ex art. 6 della l.r. n. 3/2002";
- VISTA** la nota prot. n. MIN_TRA/DINFR/8522 in data 28 agosto 2007 del Ministero dei Trasporti dove, tra l'altro, si chiarisce che"*...la disciplina esclusiva degli accosti delle navi nel porto...specifica attribuzione dell'Autorità Marittima*";
- VISTO** il Decreto Dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 117 del 13 giugno 2013, con cui è stato approvato l'accordo, sottoscritto congiuntamente dalla Regione Campania e dal Comune di Capri, per l'individuazione dei confini del porto di Marina Grande di Capri;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 177 del 30 luglio 2013, con cui è stato approvato il provvedimento contenente “Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Marina Grande, Comune di Capri”;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 219 del 27 settembre 2013, avente ad oggetto “porto di marina grande di capri - decreti dirigenziali n. 117/2013, 177/2013 e 184/2013 - approvazione planimetrie tavola 1, confini; tavola 2, destinazioni; tavola 3, coordinate gauss-boaga”;
- VISTA** la nota prot. n. 9576 del 26 febbraio 2007 della Capitaneria di Porto di Napoli, avente ad oggetto “attività turistiche interessanti il porto e l'isola di Capri”;
- VISTA** la nota della Giunta Regionale della Campania A.G.C. Trasporti e Viabilità prot. n. 0141584 del 15 febbraio 2008, con cui il medesimo Ente ha comunicato la propria incompetenza al rilascio di autorizzazioni per l'effettuazione di servizi turistici quali giri dell'isola e/o trasporto alle spiagge e similari, ovvero servizi di battellaggio, i quali rientrano nelle competenze delle amministrazioni comunali;

- VISTE** le proprie note n.02.01.16/945 in data 08 luglio 2012 e n.02.01.16/4044 del 29 maggio 2013, indirizzate al Comune di Capri, aventi ad oggetto “questione relativa al trasporto passeggeri in favore delle navi ancorate nella rada di Capri”;
- VISTA** la propria nota n.02.01.13/9555 in data 28 novembre 2013, con cui è stata rappresentata, alle amministrazioni comunali di Capri ed Anacapri, la necessità di un coordinamento tra le azioni di competenza dell'Autorità marittima e gli intendimenti degli Enti Locali sugli aspetti regolamentari delle attività turistico-ricreative, riguardanti essenzialmente la fruizione dei litorali dell'isola, l'utilizzo degli spazi demaniali e l'attività di trasporto passeggeri, inclusi quelli provenienti dalle navi da crociera ancorate in rada;
- VISTO** il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Capri n. 370 in data 17 dicembre 2013, avente ad oggetto “*regolamento di utilizzazione litorale marittimo dell'isola di Capri per finalità turistico e ricreative – predisposizione studio tecnico propedeutico – atto di indirizzo al settore segreteria*”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta del Comune di Anacapri n. 44 del 12 marzo 2014 avente ad oggetto “*regolamento intercomunale servizio trasporto marittimo pubblico/passeggeri non di linea isola di Capri – determinazioni*”, ove si legge che “*l'amministrazione comunale di Anacapri intende dotarsi di apposita regolamentazione finalizzata al miglior soddisfacimento del pubblico interesse, relativamente alla qualità dei servizi, all'ordine ed al decoro sia nella zona portuale che nelle zone ad alto interesse naturalistico di tutta l'isola di Capri, in coerenza delle attività già avviate per l'istituzione del parco marino*”;
- VISTA** la nota prot. n. 5821 in data 06 maggio 2014 del Comune di Anacapri che ha comunicato al Comune di Capri e a questo Ufficio di essere in attesa di conoscere il parere del legale al fine di avviare l'iter di approvazione del regolamento oggetto della citata deliberazione di Giunta n. 44;
- VISTA** la propria nota n.02.01.13/3000 in data 14 maggio 2014, con la quale è stato rappresentato ai Comuni di Capri ed Anacapri che le istanze intese ad ottenere nuove autorizzazioni per esercitare attività turistiche nelle acque dell'isola devono essere esaminate dalle stesse civiche Amministrazioni in base ai propri criteri disciplinari o di indirizzo, fermo restando le specifiche valutazioni riguardanti la sicurezza della navigazione di esclusiva competenza dell'Autorità marittima;
- CONSIDERATO CHE** in data 22 novembre 2013 è stato depositato presso questo Ufficio un esposto-denuncia dalla “Motoscafisti Capri società cooperativa”, con cui sono state rappresentate problematiche connesse alla sicura fruibilità degli specchi acquei portuali, attesa l'esiguità delle infrastrutture e la mole di traffico navale, elencando gli incidenti avvenuti dal 2001 ad oggi;
- VISTA** la propria nota n. 02.01.13/9513 in data 26 novembre 2013, con cui l'Autorità marittima ha comunicato alla “Motoscafisti Capri società cooperativa” – e ad altri Enti istituzionali tra cui la Regione Campania – lo stato di avanzamento dell'attività amministrativa volta a definire la rinnovata regolamentazione operativa delle banchine e degli specchi acquei del porto commerciale di Marina Grande di Capri. Nella nota è stato chiarito che i contenuti del citato esposto sarebbero stati “*oggetto di specifico, ulteriore approfondimento tecnico sulle esigenze operative del bacino portuale commerciale in relazione ai necessari spazi di manovra e di evoluzione delle navi che effettuano servizio pubblico di linea, non tralasciando – per tali finalità – di formulare ponderate valutazioni, anche con l'Ente gestore, su tutte le posizioni concessorie di specchi acquei all'interno del porto commerciale*”;

- VISTA** la propria nota n. 02.01.13/316 del 17 gennaio 2014, con cui è stata formalmente richiesta la collaborazione del Corpo Piloti del porto di Napoli e del Collegio Nazionale Capitani del Compartimento di Napoli al fine di supportare tecnicamente l'Autorità marittima, nel corso della citata fase istruttoria, per la definizione della regolamentazione operativa portuale, avvalendosi delle seguenti figure professionali:
- Pilota di porto,
 - Capitano di Lungo Corso esperto nelle manovre di traghetti ro/ro passeggeri;
 - Capitano di Lungo Corso esperto nelle manovre di unità navali veloci (HSC/DSC);
- CONSIDERATO** che il suddetto tavolo tecnico è stato istituito presso l'Autorità marittima con l'obiettivo di supportare il Comando dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri nel valutare concretamente e tecnicamente gli spazi necessari per la sicura operatività del porto commerciale in termini di manovrabilità e possibilità d'ormeggio, prioritariamente delle unità navali di linea;
- VISTA** la propria nota n. 02.01.13/725 in data 05 febbraio 2014, indirizzata alla Regione Campania – Direzione Generale per la mobilità – ed alle amministrazioni comunali di Capri ed Anacapri, con cui è stato rappresentato che le valutazioni tecnico/operative analizzate in fase istruttoria, traggono origine dalla particolare morfologia del porto commerciale di Marina Grande che, nonostante sia strutturalmente costituito da due banchine operative – rispettivamente “molo principale” e “molo Banchinella” – insiste su un unico bacino portuale ed evolutivo per le diverse tipologie di unità commerciali, a cui si aggiunge il traffico locale e l'ingente movimentazione diportistica;
- VISTO** il verbale della riunione tenutasi in data 06.02.2014 presso la sede dell'Ufficio Circondariale marittimo alla presenza delle rappresentanze nazionali degli erogatori del servizio e degli utenti interessati all'istruttoria per l'aggiornamento del “regolamento del servizio di ormeggio nella rada e nel porto di Marina Grande di Capri”;
- VISTE** le attività istruttorie per la definizione della regolamentazione operativa portuale, formalizzate nei verbali di riunione tenutisi in data 26 febbraio 2014, 06 marzo 2014, 11 aprile 2014 e 07 maggio 2014 presso la sede dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri con i rappresentanti del Corpo Piloti del Porto di Napoli e del Collegio nazionale Capitani LC e M del Compartimento marittimo di Napoli;
- CONSIDERATO:** che l'Autorità Marittima nell'attuale assetto normativo delle competenze svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza e polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione e delle leggi speciali;
- RITENUTO:** necessario regolamentare - ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare - l'ancoraggio, la navigazione, l'ormeggio, la sosta delle navi mercantili in genere, dei galleggianti nonché delle unità da diporto, da pesca e da traffico, ivi comprese le navi e galleggianti in attesa di movimento, e più in generale tutte le attività marittime che, a vario titolo, si svolgono nell'ambito del porto commerciale di Capri e nelle acque della rada di Marina Grande;
- VISTA** l'ordinanza n. 99/99 del 27.10.1999, e succ. mod., recante “*Orario di accosto delle navi adibite al trasporto passeggeri e/o autoveicoli al molo Beverello, ai pontili di Mergellina ed alle strutture commerciali del porto di Capri*”;

VISTE le proprie ordinanze:

- n. 06/12 del 25 maggio 2012 “*ordinanza interdizione molo 13 bis*”;
- n. 27/12 del 02 agosto 2012 recante le “Formalità di arrivo e partenza delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (art. 3 L.172/2003 e navi da diporto extracomunitarie adibite a noleggio”;
- n. 28/13 del 13 luglio 2013 recante la “*disciplina della movimentazione delle unità navali nel porto di Capri*”;
- n. 54/13 del 20 novembre 2013 recante la “*Disciplina del punto di sbarco del pescato nel porto di Marina Grande di Capri*”;
- n. 09/14 del 16 aprile 2014 recante la “*Disciplina locazione e noleggio dei natanti da diporto nel circondario marittimo di Capri*”;
- 10/14 del 16 aprile 2014 recante la “*Disciplina operazioni di varo ed alaggio nel porto di Capri*”;
- 15/14 del 30 aprile 2014 “*Ordinanza di sicurezza balneare*”.

VISTA: gli artt. 17, 62, 68, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Articolo 1 (Campo di applicazione)

La presente ordinanza disciplina l'ancoraggio, la navigazione, l'ormeggio, la sosta delle navi mercantili in genere, dei galleggianti nonché delle unità da diporto, da pesca e da traffico, ivi comprese le navi e galleggianti in attesa di movimento, e più in generale tutte le attività marittime che, a vario titolo, si svolgono nell'ambito del porto commerciale di Capri e nelle acque della rada di Marina Grande.

Le norme contenute nel presente provvedimento integrano quelle dell'ordinanza n. 28/2013 del 13 luglio 2013, recante la “*disciplina della movimentazione delle unità navali nel porto di Capri*”.

Articolo 2 (Ambito Portuale)

Ai fini della presente ordinanza l'ambito portuale del porto di Marina Grande del Comune di Capri è individuato nell'accordo stipulato tra il Settore Demanio Marittimo, Porti, Aeroporti, Opere marittime della Regione Campania e il Comune di Capri, e approvato dal Decreto Dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 117 del 13 giugno 2013, modificato dal Decreto Dirigenziale n. 219 del 27 settembre 2013 e consiste nel complesso di aree ed opere a terra e a mare delimitate dalla dividente di colore blu.

Articolo 3 (denominazione e disciplina operativa delle banchine)

Ferma restando la destinazione d'uso delle aree portuali prevista nel Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 177/2013 del 30 luglio 2013, le banchine del porto di Marina Grande (**Allegato 1**) - dalla data di approvazione del presente Regolamento - sono denominate ed operativamente disciplinate come segue.

BANCHINA PRINCIPALE

Banchina del molo foraneo o di sopraflutto, delimitata in radice dalla sbarra di accesso adiacente l'edificio sede dell'Autorità marittima ed in testata dal fanale verde. La banchina principale è suddivisa nei seguenti moli:

A. molo radice (incluso molo n. “0” – zero)

tratto di banchina compreso tra la radice del molo foraneo (in corrispondenza della sbarra mobile) e la bitta n. 3, incluso il molo attualmente in concessione alla “Soc. Motoscafisti Capri”, destinato all'ormeggio di unità con finalità turistico ricreativa, previo rilascio di titolo concessorio rilasciato dall'Ente gestore. Presso il molo in concessione deve essere garantito, al termine dell'attività lavorativa, un ormeggio libero per eventuali emergenze o necessità vagliate dall'Autorità marittima.

B. molo Guardia Costiera e servizi tecnico-nautici

tratto di banchina principale compreso tra la bitta n. 3 e la bitta n. 4, esclusivamente destinato all'ormeggio delle unità navali della Guardia Costiera, di eventuali piccole unità di altre forze dell'ordine e dei mezzi in dotazione ai servizi tecnico nautici portuali;

C. molo n. “1” (uno)

tratto di banchina compreso tra la bitta n. 4 e la bitta n. 5, destinato all'ormeggio di punta di unità navali di linea di piccolo tonnellaggio;

D. molo n. “2” (due)

tratto di banchina compreso tra la bitta n. 5 e la bitta n. 6, destinato principalmente all'ormeggio di punta delle navi traghetto RO/RO in sosta notturna. Può essere utilizzato in ore diurne anche da altre unità navali di linea e dalle navi da carico adibite al trasporto di merce su gomma;

E. molo n. “3” (tre)

tratto di banchina compreso tra la bitta n. 6 e la bitta n. 7, destinato all'ormeggio di punta di unità navali di linea esclusivamente adibite al trasporto di passeggeri;

F. molo n. “4” (quattro)

tratto di banchina compreso tra la bitta n. 7 e la bitta n. 8, destinato all'ormeggio di punta di unità navali di linea esclusivamente adibite al trasporto di passeggeri;

G. molo n. “5” (cinque)

tratto di banchina compreso tra la bitta n. 8 e la bitta n. 9, destinato all'ormeggio di punta sia delle navi di linea adibite al trasporto di passeggeri che di navi traghetto RO/RO. Può essere utilizzato in ore diurne anche da altre unità navali di linea e dalle navi da carico adibite al trasporto di merce su gomma;

H. molo n. “6” (sei)

tratto di banchina compreso tra la bitta n. 9 e la bitta n. 10, destinato all'ormeggio di punta di unità navali di linea esclusivamente adibite al trasporto di passeggeri;

I. molo n. “7” (sette)

tratto di banchina compreso tra la bitta n. 10 e la bitta n. 11, destinato all'ormeggio di punta di unità navali di linea adibite esclusivamente al trasporto di passeggeri;

J. molo n. “8” (otto)

tratto di banchina compreso tra la bitta n. 12 e la bitta n. 16, destinato all'ormeggio affiancato sul respingente di unità navali di linea adibite esclusivamente al trasporto di passeggeri;

K. molo n. “9” (nove)

tratto di banchina compreso tra la bitta n. 16 e la bitta n. 17, destinato all'ormeggio affiancato di unità navali di linea adibite esclusivamente al trasporto di passeggeri;

L. molo n. "10" (dieci)

tratto di banchina compreso tra la bitta n. 17 e la bitta n. 20, destinato all'ormeggio affiancato sul respingente di unità navali di linea adibite esclusivamente al trasporto di passeggeri;

M. molo n. "11" (undici)

tratto di banchina compreso tra la bitta n. 20 e la bitta n. 23, destinato all'ormeggio affiancato di unità navali di linea adibite esclusivamente al trasporto di passeggeri;

N. molo n. "12" (dodici)

tratto di banchina compreso tra la bitta n. 23 e la bitta n. 26, destinato all'ormeggio affiancato di unità navali di linea adibite esclusivamente al trasporto di passeggeri;

O. molo n. "13" (tredici)

tratto di banchina compreso tra la bitta n. 26 e la bitta n. 30, destinato all'ormeggio affiancato di unità navali di linea adibite esclusivamente al trasporto di passeggeri;

P. Molo 13 bis

testata del molo di sopraflutto del porto di Marina Grande, interdetto all'ormeggio e alla sosta - anche breve - di qualsiasi unità navale (traffico, pesca, diporto, commerciale), nonché alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri o membri di equipaggio (cfr. Ord. n. 06/2012 dell'ufficio Circondariale marittimo di Capri).

BANCHINA DI RIVA

Tratto di banchina compreso tra la radice del molo foraneo (in corrispondenza della sbarra mobile) e l'inizio della spiaggetta a ponente della "banchinella", utilizzato come scalo di varo/alaggio per unità di piccola stazza secondo le disposizioni dell'ordinanza n. 10/2014 del 16 aprile 2014 e per il tiro a secco invernale previo rilascio di titolo concessorio. Lo specchio acqueo prospiciente è destinato all'ormeggio di unità da diporto e di motobarche adibite ai servizi turistico-ricreativi.

BANCHINELLA

Banchina portuale di forma trapezoidale che protende verso il bacino di evoluzione, collocata in posizione baricentrica tra la radice del molo foraneo ed il molo di sottoflutto (o "molo pennello"). La banchinella è suddivisa nei seguenti moli:

Molo 21 (testata banchinella)

Tratto di banchina destinato all'ormeggio di punta di unità navali di linea o da carico.

Molo 22 (lato est banchinella)

Tratto di banchina prioritariamente destinato all'ormeggio affiancato di piccole navi cisterna.

Il lato ovest della banchinella è interdetto, per motivi di sicurezza, all'accosto di qualsiasi unità navale eccetto il tratto di banchina ove è collocata la scaletta, la cui disciplina è contenuta nel successivo articolo 11.

LEVANTE BANCHINELLA (o "BANCHINA SUD")

Il tratto di banchina di circa 35 mt a partire dalla radice del molo 22 in direzione del molo pennello, suddiviso nei **moli n. 23 e n. 24**, è destinato all'ormeggio di punta di unità navali di linea per collegamenti marittimi. Il restante tratto di banchina fino alla radice del molo pennello è destinato all'ormeggio delle unità da pesca e da diporto di proprietà dei residenti dell'isola.

MOLO PENNELLO

Molo di sottoflutto del porto commerciale, attualmente in regime di concessione demaniale marittima all'amministrazione comunale di Capri per fini di pubblica utilità. La testata del molo pennello è destinata all'accosto di piccole unità per imbarco e sbarco passeggeri e tender di navi da crociera, la cui possibilità di ormeggio e regolamentazione è subordinata al preventivo adeguamento infrastrutturale da parte del concessionario.

Art. 4

(Precedenza delle navi mercantili sull'altro naviglio e movimentazione in porto)

Nel porto di Capri, le navi mercantili anche se rimorchiate, che entrano, escono dal porto od eseguono manovra da/per gli accosti commerciali e gli ancoraggi in rada hanno la precedenza su qualunque altro tipo di unità da pesca, diporto, da traffico locale e da quelle addette ai servizi del porto.

Le navi di linea adibite al trasporto di passeggeri e veicoli rientranti nel quadro accosti regionale hanno precedenza anche sulle navi da carico.

Il bacino di evoluzione deve essere impegnato da una sola unità navale alla volta, sia in ingresso che in uscita, evitando la contemporaneità di manovra di navi (traghetti, unità da carico o da trasporto passeggeri).

Art. 5

(prescrizioni operative connesse alle manovre di ormeggio ed evoluzione delle navi traghetto RO/RO di tipo convenzionale)

L'ormeggio delle navi traghetto RO/RO di tipo convenzionale deve essere effettuato presso il "molo n. 5" ove sono consentite le operazioni commerciali di imbarco/sbarco passeggeri ed automezzi.

Durante la manovra evolutiva d'ingresso della nave, è fatto divieto a tutte le altre unità navali di:

1. ormeggiare presso i moli n. 4, n. 6, n. 7 e la testata del molo Banchinella;
2. ormeggiare presso il molo 13 laddove le unità navali eccedano in larghezza le dimensioni dello spigolo posto in testata della banchina principale (sotto la colonna);
3. ormeggiare presso il respingente del molo 10 salvo il caso in cui l'unità navale si trovi completamente affiancata (prua e poppa) al medesimo respingente, parallelamente alla banchina.

È consentita la sosta notturna della nave presso il molo n. "2" con possibilità anche di prendere il corpo morto a levante.

L'Autorità marittima si riserva di valutare di volta in volta, in circostanze eccezionali, l'ormeggio della nave presso moli diversi da quelli indicati nel presente articolo.

Art. 6

(prescrizioni operative connesse alle manovre di ormeggio ed evoluzione delle navi traghetto RO/RO veloci)

L'ormeggio delle navi traghetto RO/RO veloci deve essere effettuato esclusivamente presso i seguenti moli, ove sono consentite le operazioni commerciali di imbarco/sbarco passeggeri ed automezzi:

1. "molo 5" od, in subordine, "molo 2", presso la banchina principale,
2. testata del "molo banchinella" con condimeteo favorevoli.

La ripartizione giornaliera degli accosti tra la banchina principale ed il molo banchinella è individuata nel piano orari approvato dalla Regione Campania, fatte salve le diverse valutazioni di sicurezza formulate dall'Autorità marittima congiuntamente ai Comandi di bordo.

Art. 7

(disciplina ormeggi delle unità navali di linea e da carico nel porto commerciale)

Fermo restando le disposizioni operative contenute nei precedenti articoli 5 e 6, l'ormeggio delle unità navali di linea presso i moli del porto commerciale è così disciplinato:

BANCHINA PRINCIPALE DAL MOLO N. 1 AL MOLO N. 7

1. *periodo estivo*

È consentito l'ormeggio di punta (poppa a terra) al massimo di n. 4 unità navali nelle ore diurne e di n. 2 unità navali nelle ore notturne.

2. *periodo invernale*

È consentito l'ormeggio di punta (poppa a terra) al massimo di n. 3 unità navali nelle ore diurne e di n. 2 unità navali nelle ore notturne.

BANCHINA PRINCIPALE DAL MOLO N. 8 AL MOLO N. 13

È consentito esclusivamente l'ormeggio "affiancato" al massimo di n. 4 unità navali di piccolo o medio tonnellaggio.

BANCHINELLA (MOLO N. 21 E N. 22)

È consentito l'ormeggio di punta (poppa a terra) di una sola unità navale al molo n. 21 (in testata della banchinella).

Il lato est della banchinella (molo 22) è riservato prioritariamente all'ormeggio "affiancato" delle piccole navi cisterna per l'approvvigionamento di combustibili per la centrale elettrica.

LEVANTE BANCHINELLA (O "BANCHINA SUD" – MOLI 23 E 24)

È consentito l'ormeggio di punta (poppa a terra) al massimo di n. 2 unità navali di piccolo tonnellaggio ovvero di una sola unità navale ad elica (non idrogetto) di medio tonnellaggio.

Art. 8

(disciplina ormeggi delle unità navali da traffico non di linea - di piccolo tonnellaggio - che effettuano attività turistico ricreativa)

L'ormeggio delle unità da traffico non di linea, di piccolo tonnellaggio, che effettuano attività turistico ricreativa - come ad esempio giri dell'isola, trasbordo e battellaggio di passeggeri in visita alla Grotta Azzurra nonché attività similari disciplinate dagli Enti Locali - è consentito esclusivamente presso gli spazi demaniali marittimi di seguito indicati:

1. infrastrutture portuali e specchi acquei concessi in uso dalla Regione Campania per l'ormeggio di motobarche adibite ad attività turistico ricreativa;
2. molo n. 22 e "levante banchinella" (o "banchina sud" – moli 23 e 24), in subordine rispetto alle prioritarie attività commerciali di linea previste dal vigente quadro accosti approvato dalla Regione Campania.

Le società titolate ad esercitare attività turistico ricreativa nelle acque dell'isola di Capri che intendono operare presso i moli n. 22, n. 23 e n. 24, devono presentare all'Ufficio Circondariale marittimo di Capri un programma operativo delle attività, che non deve interferire con le operazioni commerciali delle unità navali impiegate nei collegamenti marittimi. Resta in capo all'Autorità marittima la valutazione di conciliabilità del programma depositato rispetto alla complessiva movimentazione portuale.

Dovendosi garantire speditezza delle suddette operazioni e minor intralcio possibile alle manovre di evoluzione delle unità navali di linea, è consentito l'accosto al massimo di n. 3 motonavi, di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 20, presso i moli n. 22, n. 23 e n. 24, per il tempo necessario ad effettuare l'imbarco/sbarco dei passeggeri.

In ogni caso, dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 28/13 del 13 luglio 2013, recante la *"disciplina della movimentazione delle unità navali nel porto di Capri"*.

Art. 9

(sosta notturna inoperosa di motonavi di piccolo tonnellaggio – levante banchinella)

Dalle ore 19:00 alle ore 07:00 del giorno successivo - fermo restando le prioritarie esigenze commerciali correlate ai collegamenti di linea - è consentita la sosta notturna inoperosa presso i moli n. 23 e n. 24, al massimo di n. 4 motonavi di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 20, compatibilmente con altre operazioni portuali e previo nulla osta rilasciato dall'Autorità marittima.

Art. 10

(ormeggio unità da diporto e *commercial vessels/yacht for commercial use* in transito presso le banchine pubbliche)

Nelle ore diurne è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità da diporto presso le banchine pubbliche destinate ai collegamenti di linea o ad altre operazioni commerciali.

Fermo restando le prioritarie esigenze commerciali correlate ai collegamenti marittimi ed alle prescrizioni operative di cui al precedente articolo 5, dalle ore 19:30 alle ore 07:00 del giorno successivo è consentito l'ormeggio e la sosta di unità da diporto in transito presso la banchina principale dal molo n. 9 al molo n. 13, fatta eccezione per il molo n. 10 ove è installato il respingente.

I *commercial vessels/yacht for commercial use* soggetti alla normativa del codice ISPS e del Regolamento CE 725/2004 possono ormeggiare esclusivamente presso la *port facility* individuata tra il molo n. 10 ed il molo n. 13, con priorità rispetto alle unità da diporto, osservando le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 27/12 in data 02 agosto 2012 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri.

Considerate le caratteristiche costruttive delle banchine e degli arredi portuali ivi presenti (respingenti e parabordi) è vietato l'ormeggio alle unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto inferiore a mt.12, nonché a tutti i battelli pneumatici.

Per motivi di sicurezza legati alle caratteristiche delle infrastrutture portuali ed all'orario serale/notturno dell'accosto, le unità da diporto cui si applica il seguente articolo devono avvalersi del servizio di ormeggio prestato dal Gruppo ormeggiatori istituito nel porto di Capri.

Le unità da diporto in transito che intendono sostare - alle condizioni prescritte - presso le banchine pubbliche indicate, devono far pervenire entro le ore 13:00 del giorno dell'accosto, istanza in carta semplice secondo il modello in **allegato 2**.

Art. 11 "ARTICOLO MODIFICATO DALL'ORD. N°06/2016"

(accosto di piccole unità da diporto sul lato di ponente della banchinella)

L'intero lato di ponente del molo Banchinella è interdetto all'ormeggio, ad eccezione della scaletta che può essere utilizzata per l'accosto delle unità da diporto titolari di posto barca a ponente dello stesso molo banchinella, negli specchi acquei in concessione antistanti la banchina di riva.

L'accosto è consentito alle seguenti condizioni:

1. non può ormeggiare più di una unità alla volta;
2. l'ormeggio deve durare il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco di persone, con presenza a bordo del conduttore dell'unità;
3. per motivi di sicurezza, non è consentita la manovra di ormeggio e disormeggio dalla banchina, nonché il transito e la sosta nello specchio acqueo prospiciente, in concomitanza delle manovre delle unità navali commerciali che operano presso il molo 21 (testata banchinella);
4. deve essere mantenuta a bordo copia dell'autorizzazione comunale di assegnazione del posto barca, da esibire a richiesta degli Organi di controllo.

L'accosto è consentito anche ai titolari di posto barca nello specchio acqueo a levante del molo banchinella, fino al completamento degli adeguamenti infrastrutturali da parte del soggetto concessionario.

Dalle ore 19:00 alle ore 07:00 del giorno successivo è consentito l'accosto alla scaletta di unità da diporto di piccole dimensioni, alle medesime condizioni elencate nei precedenti punti n. 1, n. 2 e n. 3.

È vietato effettuare altre attività diverse da quelle disciplinate nel presente articolo.

Art. 12

(ascolto continuo sul canale 16 ed uso dei canali VHF)

E' fatto obbligo a tutte le navi presenti nell'ambito portuale di Capri od ancorate in rada dotate di apparato radio VHF, di fare ascolto continuo sul canale 16.

I seguenti canali in VHF devono essere impiegati dalle navi nell'ambito del porto di Capri esclusivamente per gli scopi e nelle circostanze di seguito specificate:

1. per chiedere soccorso
chiamata in VHF canale 16;
2. per comunicazioni di servizio con la sala operativa di Circomare Capri
chiamata in VHF canale 14;
3. per richiedere l'intervento degli ormeggiatori:
chiamata in VHF canale 14.

Art. 13 (equipaggio a bordo delle navi all'ormeggio)

A bordo delle navi ormeggiate nel porto deve essere sempre presente un numero sufficiente di persone di equipaggio, tale da garantire in qualsiasi momento l'attuazione in sicurezza di qualsiasi manovra di emergenza o disposta dall'Autorità Marittima.

I proprietari/armatori/conducenti delle unità navali autorizzate ad ormeggiare presso le banchine pubbliche ai sensi degli articoli 9 e 10, devono garantire immediata rintracciabilità in caso di emergenza.

Art. 14 (navi da crociera alla fonda nella rada di Marina Grande)

Le navi da crociera che intendono sostare alla fonda nella rada di Marina Grande di Capri, devono ancorare nella zona di mare a ponente dell'imboccatura portuale ad una distanza dalla costa non inferiore a 700 mt. tenendosi, in ogni caso, all'interno del settore individuato dai seguenti rilevamenti veri (**allegato 3**):

Rlv (1) 355° dal fanale verde,
Rlv (2) 282° da Punta del Capo.

Nella valutazione del punto di ancoraggio, il Comandante della nave deve evitare i tratti di mare interessati dal passaggio di condotte sottomarine segnalate sulle carte nautiche, dalle principali rotte dei collegamenti di linea e da eventuali interdizioni stabilite con provvedimento dell'Autorità marittima.

Eventuali richieste di contemporaneo accosto di navi passeggeri in numero superiore a 2 (due) saranno valutate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Capri, in considerazione della lunghezza, della stazza, degli orari previsti di arrivo e partenza, della durata del periodo di sosta, delle condizioni meteo-marine previste e di ogni altro elemento ritenuto rilevante a giudizio insindacabile dell'Autorità marittima.

In via eccezionale, solo ed esclusivamente dopo aver valutato l'effettiva gravità delle condizioni meteo-marine in atto e l'impossibilità che la nave trovi diverso sicuro riparo all'interno della zona sopra indicata, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri potrà autorizzare l'ancoraggio di una sola nave da crociera nella zona ad est dell'isola e precisamente nel seguente punto:

- Rilevamento vero 095° dal "faraglione di maternia", distanza mt. 600.

Art. 15
(procedure e prescrizioni per navi crociera alla fonda)

Il Comando di bordo della nave che intende ancorare nella zona di mare identificata nel precedente articolo, deve contattare, almeno 30 minuti prima dell'arrivo, la sala operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri, via radio VHF sul canale 14 (lavoro), comunicando le seguenti informazioni:

- nome della nave e nominativo internazionale;
- posizione;
- rotta e velocità;
- eventuali avarie;
- recapito di telefonia mobile, di immediata ricevibilità;
- ogni altro elemento utile alla migliore applicazione delle presenti disposizioni.

Appena ultimata la manovra di ancoraggio, il Comando di bordo dovrà comunicare alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri, via radio VHF sul canale 14 (lavoro), le seguenti informazioni:

- ora effettiva di arrivo;
- coordinate geografiche del punto di fonda;
- numero e tipologia delle unità navali che saranno impiegate per il trasbordo dei passeggeri (tender di bordo o motobarche);

Durante l'intero periodo di sosta della nave alla fonda il Comando di bordo dovrà:

- mantenere l'assetto di navigazione;
- mantenere l'ascolto radio continuo VHF sui canali 16 e 14 così da poter essere immediatamente contattato per qualsiasi esigenza operativa;
- mantenere in perfetta efficienza il complesso dei servizi di bordo, verificando il corretto funzionamento degli organi di governo e di propulsione (in particolare, dovrà essere assicurata la possibilità, in caso di necessità, di virare immediatamente la catena dell'ancora e lasciare la zona di fonda nel più breve tempo possibile);
- garantire la presenza a bordo di personale in numero sufficiente e con qualifica tale da permettere l'effettuazione in sicurezza di qualunque tipo di manovra;
- prevedere un controllo sistematico, da parte dell'Ufficiale di guardia in plancia, della posizione di fonda al fine di verificare che l'ancora non ari;
- garantire che la nave mostri i fanali e i segnali prescritti dal "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72);
- eseguire ronde ad intervalli costanti;
- rafforzare, in caso di insorgenza di condizioni meteo marine avverse, i servizi di vedetta e di ronda;
- adottare ogni utile precauzione al fine di consentire le operazioni in sicurezza, connesse alla sosta alla fonda per la nave, per i passeggeri, per la tutela dell'ambiente marino;
- allontanarsi dalla zona di fonda/punto di fonda in caso di peggioramento delle condizioni meteomarine che non garantiscano la sicurezza delle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri;
- mantenere acceso l'apparato AIS.

E' fatto obbligo al Comando di bordo di informare immediatamente l'Autorità marittima in merito a qualsiasi avaria o evento che possa costituire pericolo, anche solo potenziale, per la vita umana in mare, per la sicurezza della nave o della navigazione, ovvero per l'ambiente marino.

A bordo delle navi da crociera alla fonda non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità marittima, lavori di manutenzione con o senza l'uso di fiamma

ad eccezione - in caso di urgenza e necessità - di modesti interventi tali comunque da non limitare la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle dotazioni di sicurezza della nave ovvero che non comportino un pericolo o un rischio di inquinamento del mare.

Per le navi da crociera alla fonda è, inoltre, vietato effettuare qualunque tipo di operazione di rifornimento e/o trasbordo di sostanze inquinanti o pericolose e/o lavaggio dello scafo.

Il Comando di bordo, al termine delle operazioni di imbarco dei passeggeri, immediatamente prima di lasciare il punto di fonda, deve contattare la sala operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri via radio VHF sul canale 14 (lavoro).

Art 16 (zone di rispetto)

E' fatto divieto a tutte le unità di interferire con la navigazione delle navi passeggeri in ingresso ed in uscita dalla zona o dal punto di fonda di cui all'articolo 14.

E' inoltre vietato per tutte le unità navali, ad eccezione di quelle strettamente interessate alle operazioni di trasbordo passeggeri dalle navi da crociera, navigare o sostare ad una distanza inferiore a 250 metri dalla nave all'ancora.

Art 17 (operazioni di trasbordo e trasporto crocieristi dalla rada in porto e viceversa)

Il trasferimento dei passeggeri "bordo/terra" e viceversa - la cui fattibilità in sicurezza è demandata esclusivamente alla valutazione preventiva del Comandante della nave - deve essere effettuato, per mezzo delle motobarche appartenenti alle società individuate dall'Ente locale o dei tender di bordo, seguendo rotte preferibilmente dirette costituite dal percorso più breve possibile tra il luogo di fonda e le ostruzioni di ingresso del porto.

Lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri dalla nave rientra nelle competenze tecnico-nautiche e funzionali del Comandante della nave stessa anche in relazione alla bontà delle condizioni meteo marine in atto.

La società titolata ad esercitare il trasporto con motobarche, deve far pervenire all'Ufficio Circondariale marittimo di Capri almeno 12 ore prima dell'arrivo della nave da crociera l'elenco delle unità che saranno impiegate nell'attività.

Durante le fasi del trasferimento dalla zona di fonda al porto e viceversa deve essere costantemente mantenuto il contatto radio tra la nave ed il mezzo che esegue il trasporto.

L'attività di trasbordo e trasporto passeggeri dalle navi da crociera ancorate in rada (e viceversa) potrà essere effettuato esclusivamente nei limiti delle abilitazioni alla navigazione e delle certificazioni di sicurezza in possesso delle singole unità navali.

Per il trasbordo effettuato con le motobarche - fermo restando le previsioni della tabella minima di armamento - dovrà essere garantita in ogni caso la presenza di almeno un membro dell'equipaggio, diverso dal Comandante/conducente dell'unità, che deve:

- assicurare l'ormeggio della motobarca alla piattaforma/scalandrone di imbarco/sbarco della nave da crociera;
- coordinare ed agevolare la salita e la discesa dei crocieristi prestando la massima attenzione ai movimenti di risacca, sospendendo in qualsiasi momento le

operazioni - d'intesa con il conduttore della motobarca - in caso di pericolo per l'incolumità delle persone.

Il conduttore della motobarca deve predisporre ogni accorgimento che consenta di facilitare il trasbordo per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Il trasporto passeggeri con i tender delle navi da crociera in direzione del molo pennello sarà consentito e regolamentato a seguito dell'adeguamento infrastrutturale da parte del soggetto concessionario (art. 3 del presente provvedimento).

Le operazioni portuali di imbarco/sbarco crocieristi devono in ogni caso essere effettuate presso impianti portuali (*port facilities*) certificati e rispondenti alle vigenti disposizioni del Codice ISPS e del regolamento (CE) 725/2004.

Art. 18 **(norme per le emissioni elettromagnetiche dalle navi)**

Al fine di ridurre al minimo l'esposizione alle onde elettromagnetiche delle persone che operano o che transitano all'interno delle aree portuali marittime di Capri, è fatto divieto a tutte le navi all'ormeggio presso le banchine di tenere in funzione gli apparati radar o, comunque, di emettere onde elettromagnetiche dagli impianti fissi di bordo, con esclusione di quelle derivanti dall'uso di apparati radio e degli apparati AIS.

Gli impianti in questione, salvo quelli di cui si è fatta eccezione, devono essere spenti appena la nave si sia ormeggiata in sicurezza e possono essere accesi pochi minuti prima della partenza.

Deroghe possono essere tollerate solo per particolari motivi di urgente necessità, mentre analoghe deroghe potranno essere concesse dall'Ufficio Circondariale marittimo, anche tramite semplice richiesta via radio, per comprovati motivi di necessità, come nel caso di urgenti riparazioni o manutenzioni a detti apparati. In tal caso il Comando di bordo dovrà darne avvertimento agli operatori portuali presenti a bordo o nelle immediate vicinanze.

Art. 19 **(norme di tutela ambientale)**

Nel rispetto dell'ambiente, e fatte salve le diverse disposizioni vigenti in materia, nel porto e nella rada di Marina Grande di Capri è vietato:

1. effettuare scarichi a mare dai servizi igienici di bordo o gettare alcun tipo di rifiuto a mare;
2. effettuare il lavaggio/pulizia delle carene o degli scafi;
3. tenere musica ad altro volume,
4. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulle banchine.

Art. 20 **(deroghe)**

L'Autorità Marittima potrà autorizzare, previa specifica valutazione, operazioni in deroga alle disposizioni della presente ordinanza anche al fine di scongiurare improvvise ed urgenti situazioni che, se non gestite con tempestività, possono costituire

Articolo 21
(Disposizioni sanzionatorie)

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione - o se alla condotta di un'unità da diporto ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171 - ovvero, sempre che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione o da ogni altra norma specifica di settore e saranno ritenuti responsabili, in via civile e penale, dei danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone e/o cose per effetto del loro comportamento illecito.

Articolo 22
(Abrogazioni)

L'ordinanza n. 49/2003, emanata in data 21 maggio 2003 dalla Capitaneria di porto di Napoli, nonché ogni altra disposizione contrastante con il presente provvedimento, è abrogata.

Articolo 22
(Disposizioni transitorie e finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

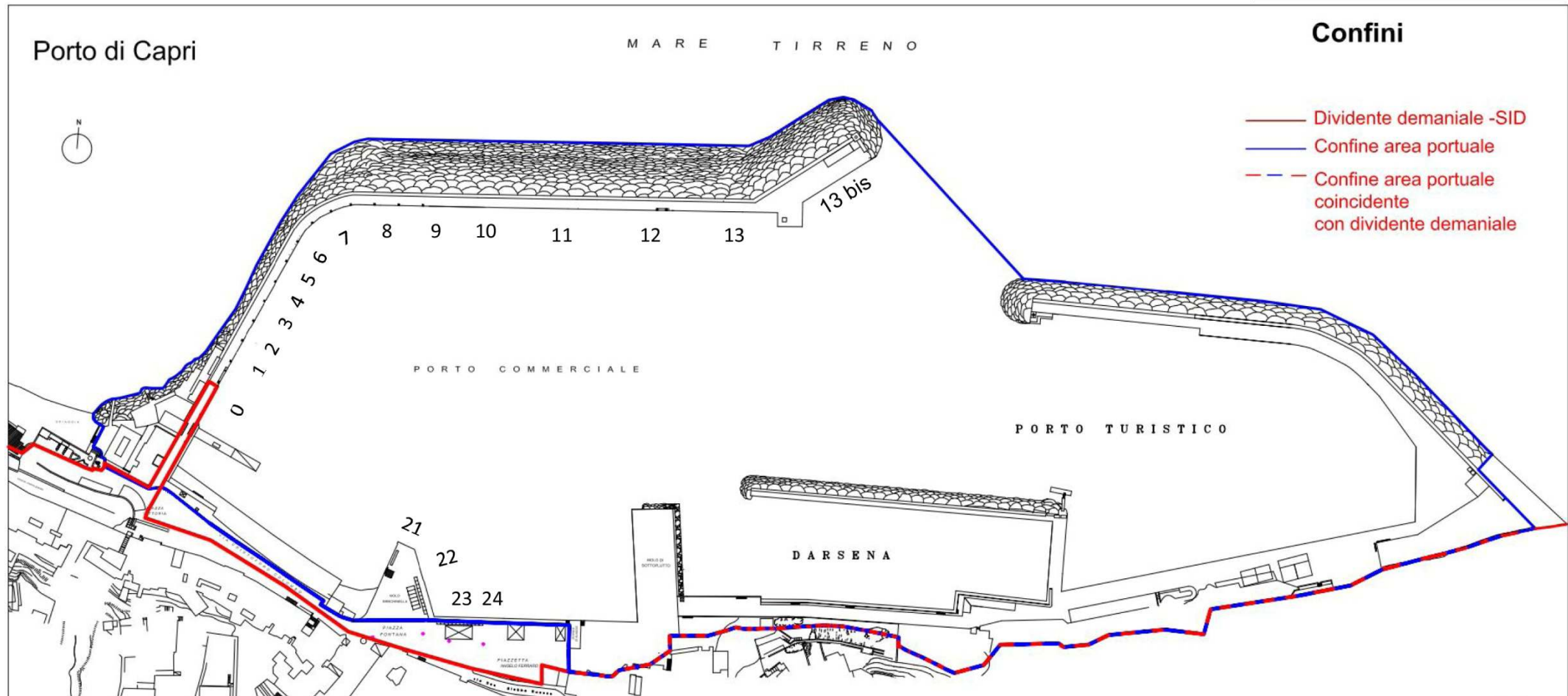
- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione ai Comuni di Capri e Anacapri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/capri;
- ☐ invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati/clienti.

La presente ordinanza entra in vigore a fare data dal 26 maggio 2014.

Capri, 23 maggio 2014.

 **IL COMANDANTE**
T.V. (CP) Alessandro SARRO

Allegato n. 1



stanza di accosto per sosta notturna presso le banchine del porto commerciale di Capri

La presente istanza, compilata e sottoscritta dall'Armatore/Proprietario/Conduuttore dell'unità da diporto che intende effettuare la sosta notturna presso il porto commerciale di Capri, deve pervenire all'Autorità Marittima - via fax al n°081.8374894 o via e-mail all'indirizzo uccapri@mit.gov.it - entro le ore 13:00 del giorno di previsto accosto.

Il/La sottoscritto/a _____, nato a _____ () il
 ____/____/____ e residente in _____ () alla Via/Piazza _____
 n°_____, in _____ qualità _____ di
 _____ dell'unità
 da diporto tipo: natante/imbarcazione/nave denominata " _____", iscritta al
 n° _____ dei Registri di _____, avente le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza: mt._____; Larghezza: mt._____; Altezza murata: mt._____; Materiale di costruzione scafo: _____.

RECAPITO DI TELEFONIA MOBILE: _____

C H I E D E

l'autorizzazione ad effettuare sosta notturna presso banchina del porto commerciale di Capri, per il
 giorno _____ (dalle ore 19.30 alle ore 07.00 del giorno successivo).

A tal fine dichiara:

1. di manlevare l'Autorità Marittima da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dall'unità e dagli occupanti in conseguenza della sosta notturna;
2. di conoscere le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n°24/2014 emanata in data 23 maggio 2014 dall'Ufficio Circondariale marittimo di Capri:
 - la sosta è consentita esclusivamente sulle banchine del molo di sopraflutto – tratto dal molo n°9 al molo n°13 (molo n°10 escluso) – nell'arco orario compreso tra le ore 19.30 alle ore 07.00 del giorno successivo, in subordine rispetto ad operazioni di attracco di natura commerciale;
 - obbligo del servizio di ormeggio/disormeggio per le unità avente lunghezza pari o superiore a mt.12, per motivi di sicurezza.
3. di essere a conoscenza che:
 - la presente istanza non comporta garanzia di assegnazione automatica del posto di ormeggio, trattandosi di banchina commerciale operativa; pertanto, sarà cura del richiedente accertarsi della relativa disponibilità contattando l'Ufficio Circondariale marittimo di Capri (tel.081.8370226).
 - presso le banchine commerciali non è assicurata alcuna fornitura idrica ed elettrica;
 - prima dell'ingresso in porto, al fine di ottenere il nulla osta operativo, è necessario contattare via VHF sul canale 14 la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri ed il gruppo ormeggiatori di Capri;
 - in caso di necessità, su semplice richiesta verbale dell'Autorità Marittima, procederà immediatamente a lasciare libero il molo di ormeggio occupato.

_____, ____/____/____
 (luogo) (data)

Firma

Zone di fonda

